

Trasmissione Telematica dei corrispettivi

Variazioni della normativa di legge

Informiamo che l'art. 16, comma 2, del Decreto Legge Anticrisi approvato dal Consiglio dei Ministri il 28/11/08 ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha abrogato i commi da 33 a 37 ter dell'art. 37 del DL n. 223/2006 relativi alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

In materia di misuratori fiscali si ritorna pertanto alla situazione esistente al 3 luglio 2006; ciò significa **abolizione della trasmissione telematica dei corrispettivi**, conferma della fiscalità degli **scontrini** emessi dai **misuratori fiscali** e conferma della **verifica periodica**.

System Retail **ha sostenuto progetti per la trasmissione telematica e continua a sostenerne per paesi europei dove non c'è obbligo della fiscalità**: pertanto accoglie con tempestività ogni variazione di legge odierna e prossima, con lo stesso impegno e a servizio delle esigenze del mercato.

Decreto Legge Anticrisi 28/11/08

<http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=20301>

Art. 16

Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

(...)

2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati.

DL n. 223/2006

<http://www.parlamento.it/leggi/decreti/06223d.htm>

Art.37.

Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario

(...)

33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.

34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione

telematica di cui al comma precedente. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

35. E' soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

37. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007.